

1715/2021



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Presidente -

Dott. UMBERTO LUIGI CESARE
GIUSEPPE SCOTTI

- Consigliere -

Dott. MARINA MELONI

- Consigliere -

Dott. ROSARIO CALAZZO

- Rel. Consigliere -

Dott. PAOLA VELLA

- Consigliere -

Oggetto

Opposizione a decreto
ingiuntivo

Ud. 12/10/2021 - CC

R.G.N. 32721/2019

Rep.

Non 1715

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 32721-2019 proposto da:

(omissis)

, in persona del

titolare pro-tempore, e (omissis)

, elettivamente

domiciliati in (omissis)

, presso lo studio

dell'avvocato (omissis), che li rappresenta e difende

unitamente all'avvocato (omissis), con procura speciale in

calce al ricorso;

- ricorrenti -

-contro-

(omissis) s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.;

- intimata -

8819

21

17

avverso la sentenza n. 1149/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

La (omissis) s.c.p.a., nella qualità di mandataria della (omissis) s.p.a., chiese e ottenne decreto ingiuntivo, a favore della stessa banca, nei confronti di (omissis), il quale propose opposizione, assumendo: di essere privo di legittimazione passiva in quanto il debito gravava sull'impresa individuale di cui era titolare; che dalla somma dovuta non erano state scomutate le azioni trattenute dalla banca; che erano stati applicati illegittimamente interessi e commissioni di massimo scoperto.

La (omissis) si costituì eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il decreto opposto non era stato emesso in nome proprio, ma a nome esclusivamente della banca, e contestando il merito dell'azione monitoria.

Con sentenza del 2017, il Tribunale di Imperia, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, accolse l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva- ovvero di legittimazione passiva nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo- in quanto l'unico soggetto legittimato all'opposizione era la banca nel cui nome era stato emesso il decreto ingiuntivo.

Con sentenza emessa il 26.7.19, la Corte territoriale respinse l'appello del (omissis), quale titolare dell'impresa individuale, osservando che: la legittimazione passiva spettava al (omissis) nella qualità, non sussistendo alterità tra lo stesso e l'impresa individuale di cui era titolare; la mandataria (omissis)

aveva chiesto ed ottenuto che il decreto ingiuntivo fosse emesso direttamente a favore della (omissis) s.p.a.; tale assunto non contrastava con l'art. 645 c.p.c., poiché per "ricorrente in senso sostanziale", è da intendere colui in favore del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo.

(omissis) ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Non si è costituito il (omissis) s.p.a., già (omissis) .

RILEVATO CHE

Il primo motivo denuncia¹ violazione falsa applicazione dell'art. 645 c.p.c., avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto che l'unica parte legittimata nel giudizio in esame fosse la Banca mandante, e non anche la (omissis) s.c.p.a. quale soggetto che aveva presentato il ricorso monitorio, in nome e per conto della stessa banca, sebbene il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in favore della sola (omissis) s.p.a. e poi notificato dalla (omissis) quale procuratrice. Il ricorrente lamenta altresì che non era stata allegata la documentazione relativa al mandato conferito alla stessa (omissis) .

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., con riferimento all'art. 645 c.p.c., richiamando quanto sopra esposto, non avendo la Corte territoriale indicato il mandato, titolo in base al quale la (omissis) aveva richiesto il decreto ingiuntivo.

Il terzo motivo denuncia violazione² falsa applicazione degli art. 1283, 1418 e 2697, c.c., in ordine all'illegittima applicazione dell'anatocismo, a seguito della delibera CICR del 2000 e della successiva sentenza della Corte Cost. n. 425/2000, e delle commissioni di massimo scoperto, in quanto non previste dal contratto di conto corrente.

I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, vanno accolti. Al riguardo, va osservato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta, ex art. 645 c.p.c. (Cass., nn. 15567/18; n. 16069/04).

Nel caso concreto, legittimato passivo, quale parte opposta, è dunque la parte ricorrente nel procedimento monitorio, la (omissis) s.c.p.a, nella citata qualità di rappresentante della (omissis) s.p.a., a nulla rilevando che il decreto ingiuntivo sia stato emesso solo nei confronti della parte rappresentata, ciò che non esclude, in questa sede, la corretta individuazione della parte legittimata passiva nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il terzo motivo è da ritenere assorbito dall'accoglimento dei primi due.

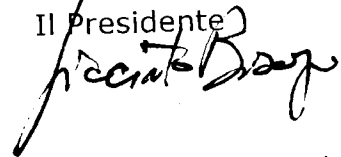
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Genova, anche per il regime delle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021.

Il Presidente



Ric. 2019 n. 32721 sez. M1 - ud. 12-10-2021

-4-

IL CANCELLIERE ESPERTO

Simona Tordini



DEPOSITO
20/01/2022
CANCELLERIA
10

